

## *Responsabilizzazione versus cambiamento: come ottenerlo?*

di *Gian Cristoforo Turri\**, *Antonella Zanfei\*\**

### **1. Responsabilizzazione, responsabilità e cambiamento**

Parlare, a proposito delle finalità dell'intervento penale per i minorenni, di cambiamento senza connetterlo alla responsabilizzazione – non alla responsabilità – rischia di fare marciare cambiamento e responsabilizzazione su binari diversi, disinteressandosi della seconda o, addirittura, contrapponendo l'uno all'altra, come si è inteso fare, un po' paradossalmente, nel titolo.

Crediamo, invece, che responsabilizzazione e cambiamento debbano e possano agevolmente coniugarsi tra essi. Nel senso che è assolutamente compatibile con il generico concetto di "cambiamento" che si possa scegliere, tra gli innumerevoli percorsi di cambiamento possibili, quelli che privilegiano la "responsabilizzazione".

Prima di procedere oltre, è opportuno che si chiarisca che cosa intendiamo per responsabilizzazione. Responsabilizzazione è concetto differente da responsabilità. Responsabilità descrive una condizione soggettiva data e definita dalla legge e costituisce il presupposto giuridico, il punto di partenza per l'applicazione di quasi tutte le misure penali. È responsabilità per il passato: ti applico questa misura penale perché sei, sei stato responsabile di ciò che hai fatto, non di ciò che farai.

Responsabilizzazione è un "processo", un percorso, la cui meta è l'acquisizione di responsabilità per quanto riguarda la condotta futura della persona. È, dunque, responsabilità per il futuro, in conformità a quell'evoluzione del concetto di responsabilità che sta alla base di molte teorie etiche del '900 e, in particolare, di quelle di Weber e di Jonas. Quelle teorie che mettono l'ac-

\* Condirettore di Minorigiustizia, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento.

\*\* Direttrice Ussm di Trento.

cento sugli effetti dell'azione umana sulla società (gli altri, comprese le potenziali vittime di reato), l'ambiente, le generazioni future. Un punto d'arrivo, dunque, non un punto di partenza. La responsabilità, in questa accezione, è qualcosa da costruire, non da accertare.

La specificità e la "potenza" del processo penale minorile stanno nella possibilità che offre di dinamizzare il concetto di responsabilità, proiettandolo, da punto di partenza, da presupposto da accertare, a obiettivo, meta da perseguire lungo un percorso di crescita, inesorabilmente educativo, che avviene, se avviene, nel corso del processo stesso.

Dinamizzare il concetto di responsabilità in un percorso di crescita richiede di articolare e di connettere i concetti di responsabilizzazione e di cambiamento, chiedendosi di che cosa parliamo quando parliamo di cambiamento, che cosa "chiediamo" a un minore e/o giovane adulto per riconoscerne un cambiamento.

Cambiamento implica il costruire aspettative, uscendo da un'immagine fissa di sé, la capacità di vedere e di darsi opportunità. Nello stesso tempo comporta la fatica del "rivedere", del ritornare sulle azioni, sui comportamenti, sulle rappresentazioni di sé e delle proprie relazioni, per vederne "altre".

Il cambiamento si riconosce a posteriori, con un'attenzione agli indizi che suggeriscono e nello stesso tempo, se apprezzati, rinforzano il cambiamento stesso. Parliamo di un cambiamento che fa riferimento al trovare modi diversi, non usuali, per stare e rispondere agli/degli eventi. Trovare modi diversi non allude a una mera modifica delle azioni e/o dei comportamenti, che peraltro non si ritiene possibile senza modificazioni del modo di pensare e di rappresentarsi le azioni, gli stessi eventi, le relazioni. Il cambiamento, quindi, richiede un ripensamento e, nello stesso tempo, uno spostamento/allargamento della visione e del pensiero su di sé.

Nello specifico dell'azione che infrange la legge penale, cambiamento rimanda a una rappresentazione di sé capace di vedere anche l'altro, la parte danneggiata, offesa dall'azione/comportamento. E, in questa accezione, è strettamente connesso alla responsabilizzazione, quale costruzione di consapevolezza della dimensione sociale dell'azione. Una consapevolezza di sé sviluppata in una dimensione sociale, dove l'altro è anche "parte di te" e l'offesa è anche un'offesa a se stessi, a quella parte di sé che richiede di entrare in relazioni costruttive e significative con il mondo.

Cambiamento quindi come processo di responsabilizzazione, capace di mettere in relazione parti di sé e se stessi con gli altri, con la società, con le regole della comunità alla quale il minore appartiene.

## **2. Responsabilizzazione e processo penale minorile**

Ciò è reso possibile dal ricorso a uno degli istituti più significativi del processo penale minorile: la messa alla prova, che favorisce, volendo, la connessione tra comportamento e responsabilizzazione.

Infatti, è attraverso la messa in atto dei comportamenti prescritti con tale misura (che deve essere condivisa dal ragazzo e questo è un punto molto importante e decisivo, secondo la nostra proposizione) che si mira a quell'evoluzione della personalità dell'imputato, dai cui contenuti dipende la dichiarazione di estinzione del reato.

Perché assumiamo la responsabilizzazione come oggetto del "processo", del percorso che viene avviato con l'ammissione alla messa alla prova e, in qualche modo, l'acquisizione di una responsabilità più matura (non in senso giuridico) come meta?

Anzitutto, perché ci pare che specifichi il generico significato di cambiamento, conferendogli senso. Poi, perché ci sembra una buona idea per definire in un modo un po' più preciso, per riempire di contenuto quella generica "evoluzione della personalità" di cui parla l'art. 28 disp. proc. pen. min.

Una genericità che non è stata certamente superata dalla giurisprudenza. La Corte di cassazione, quando ha avuto occasione di affrontare il significato della generica espressione "evoluzione della personalità", non si è spesa molto nell'approfondirlo: evoluzione della personalità "verso modelli socialmente adeguati"<sup>1</sup>; evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale<sup>2</sup> o addirittura, ancor più semplicemente o banalmente, "evoluzione positiva della personalità"<sup>3</sup>, con la precisazione, poi, in altra sentenza, che questa è esclusa dalla "strutturata personalità" del soggetto<sup>4</sup>, perché il giudizio prognostico non può prescindere da una valutazione probabilistica fondata su un minimo di apertura e disponibilità del soggetto, che sarebbe possibile in età adolescenziale, ma non quando il soggetto presenta strutture psicologiche ormai definitivamente orientate.

Né aiuta a meglio intendere la nozione di evoluzione dalla personalità la dottrina con generici riferimenti a un processo di crescita e di cambiamento verso il positivo inserimento sociale e di distacco dall'illecito commesso, o all'estromissione del minore dal circuito penale e, nel contempo, all'innescio di un percorso di cambiamento per mezzo degli opportuni sostegni, di restituzione alla società, cui il ragazzo si è opposto con il reato.

### **3. Prassi giudiziaria e responsabilizzazione**

La giustizia penale minorile, nella sua quotidiana amministrazione, non sempre ha cura di dare primario rilievo alla responsabilizzazione. I motivi sono tanti.

1. Cass. pen., sez. 2, 27 marzo 1998 n. 3213, in *Italggiureweb* Rv. 212789 imp. Svetina.

2. Cass. pen., sez. 3, 6 giugno 2008 n. 27754, in *Italggiureweb* Rv. 240825 imp. A.

3. Cass. pen., sez. 1, 1 febbraio 2006 n. 6965, in *Italggiureweb* Rv. 233439 imp. Zatar.

4. Cass. pen., sez. I, 8 luglio 1999 n. 10962.

Un primo motivo crediamo che sia la fretta che non consente di approfondire. La giustizia è lenta quando non dovrebbe esserlo, cioè nei passaggi da un evento all'altro del processo, da una fase a un'altra. Lo è molto meno, quando, invece, varrebbe la pena di sostare un attimo per capire meglio e più approfonditamente, in particolare in occasione delle udienze cui presenzia il ragazzo.

Un altro motivo può essere la scarsa diffusione della fiducia degli operatori e, in particolare, dei magistrati nella funzione educativa delle misure penali. Sappiamo bene che non tutti coloro che operano nella giustizia minorile coltivano tale fiducia. A coloro che non la coltivano basta ottenere, appunto, un cambiamento del comportamento futuro del ragazzo, che cessi cioè dal violare la legge, dal danneggiare il prossimo, grazie all'impatto che il sistema penale ha sulla vita del ragazzo. È la medesima ottica della funzione di prevenzione speciale della pena.

Altro motivo ancora potrebbe risiedere nella preoccupazione primaria di alcuni magistrati (non sappiamo quanti) per la difesa della società dal crimine, che pure è parte del mandato istituzionale del sistema giudiziario. *Primum*, rispondere all'illegalità e restaurare l'ordine violato, perché questo ci chiedono lo Stato e la società. Poi, lo si farà (speriamo) in modo attento all'età, alle fragilità, all'imaturità del giovane delinquente. Diciamo, in modo leggero o più leggero in considerazione della minore età.

Ancora. La preferenza per una rieducazione adattiva, piuttosto che consapevole o, addirittura, per la pena certa e garantistica. La sfiducia non rara (e non del tutto ingiustificata) verso la ri-educazione esita nella sfiducia che il processo penale possa innescare processi profondi di cambiamento, quindi basta e avanza che il ragazzo, intanto, cambi modo di vivere e di comportarsi. All'anima, alla coscienza, alla mente ci pensi lui o qualcun altro.

Ultimo motivo – tra quelli che ci vengono alla mente – consiste nella tuttora insufficiente considerazione della “capacità” del minore di essere protagonista dei suoi percorsi di maturazione e di crescita, di essere partecipe dei processi di cambiamento che gli vengono imposti. Insomma, la persistente idea che il minore è “oggetto” della pur tutelante azione educativa degli adulti e non primario “soggetto” della medesima.

#### **4. Strategie e strumenti di responsabilizzazione**

Se la messa alla prova è il contesto principale per il percorso di responsabilizzazione, non è però l'unico.

Tanti anni fa un gruppo di lavoro e di sperimentazione di cui facevamo parte mise in atto a Trento un protocollo – diciamo così – dell'assistenza dei servizi ex art. 12 disp. proc. pen. min., che aveva analoga valenza. Si trattava

e si tratta non tanto di presenziare alle udienze penali in cui compare il minore, ma di accompagnarlo a partire dal momento della denuncia, dell'iscrizione nel registro degli indagati fino alla conclusione del processo. Un compito dei servizi sociali che prescinde dall'incarico a essi conferito dal magistrato e, quindi, diverso da quello previsto dall'art. 9 disp. proc. pen. min. Un percorso che si svolge, quindi, in autonomia dall'autorità giudiziaria, del tutto informale e al quale il minore e la sua famiglia sono liberi di aderire o meno. Ma se vi aderiscono, il cammino che i servizi compiono con il minore e la sua famiglia è di capire insieme perché il ragazzo si sia messo nei guai, di acquisire consapevolezza delle fragilità, delle carenze, degli errori che fanno da sfondo alla vicenda che ha dato luogo al processo e soprattutto di evidenziare e valorizzare le risorse, le disponibilità e le opportunità che sempre si danno anche nelle situazioni più critiche, per uscirne, per maturare, per acquisire un livello più alto di consapevolezza e di responsabilità per il futuro.

C'è, poi, la famosa mediazione penale di cui tanto si parla, che è sempre più diffusa geograficamente, ma che tarda a penetrare più estesamente nella pratica dei processi minorili, ovvero a essere utilizzata per una più larga gamma reati (in altre parole, per i reati più gravi o meno lievi). Il suo collegamento con il tema qui affrontato è rappresentato da un passaggio, quello conclusivo del percorso mediativo, quello che ne rappresenta il culmine e ne esalta la funzione altamente responsabilizzante. L'incontro con la vittima, con il "volto" della vittima è un passaggio fondamentale per l'assunzione di responsabilità. L'allusione è al grande pensiero di Emanuel Lévinas, il quale precisa che responsabilità è responsabilità verso l'altro, oltre che verso se stessi. Il pensiero di questo filosofo è di grande complessità. Ci fermiamo a questo richiamo parziale e volutamente suggestivo, perché non è il caso che scendiamo nei particolari della questione della mediazione.

Accenniamo soltanto, perché si affianca alla mediazione nel capitolo della giustizia riparativa, al tema della responsabilizzazione in relazione alle attività socialmente utili. Il ragazzo che vi s'impegna non trova il "volto dell'altro", non ha questa occasione magica per scoprire nella responsabilità per sé e nei confronti dell'altro, degli altri, una componente essenziale della propria struttura personale in movimento verso l'età adulta. Nelle attività socialmente utili il volto dell'altro è rarefatto, scomposto in quello dei mille altri che compongono la società senza volto. E allora? Ricorriamo ancora a Lévinas, alla sua definizione dei "terzi" – com'è la società in questa fattispecie – come altri dell'altro, per confermare la validità del paradigma del volto dell'altro anche per la versione della giustizia riparativa consistente nella prestazione di attività socialmente utili. Ovviamente, occorre che chi accompagna lo svolgimento della misura in parola aiuti il ragazzo a rendersene conto.

## 5. Una decisione illuminata e illuminante

A chiusura di questa breve riflessione, proponiamo la lettura della seguente decisione del giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Milano, estensore Anna Zappia<sup>5</sup>, che si sottrae ai caratteri che abbiamo dapprima attribuito alla giustizia minorile e anticipa, invece, le piste, gli spunti da noi segnalati. La sentenza esclude che la messa alla prova richieda al ragazzo di cambiare personalità, per aderire a un modello astratto, ideale, proposto dall'organo giudicante o dal servizio psico-sociale.

“La richiesta che viene posta al probando – e che costituisce l'obiettivo di fondo di ogni messa alla prova, indipendentemente dalle singole prescrizioni che rappresentano gli strumenti operativi, prescelti di volta in volta in ragione delle caratteristiche del soggetto in esame – è invece quella di impegnarsi, con l'aiuto e la guida degli operatori dei servizi specialistici interessati, in un'attività di *riflessione critica e introspezione personale sulla propria condotta deviante, sulle ragioni soggettive e oggettive che l'hanno determinata, sulla propria concezione del rapporto con la norma (educativa, morale, sociale, penale), con la trasgressione, con la responsabilità; sulle conseguenze del reato, per le persone offese o, in genere, per la collettività*”.

La conclusione di questo giudice illuminato è che:

in ogni caso il parametro principale di valutazione dell'esito della messa alla prova è dato dall'impegno autentico del soggetto – con gli strumenti e i limiti dati dalla sua dotazione di risorse e potenzialità – ad accettare il confronto su questi temi, a porre in discussione il proprio modo di relazionarsi con gli altri e con le norme, non per appiattirsi – in modo adesivo e strumentale – sui criteri proposti dagli operatori, ma per ingaggiarsi in un esame critico della validità delle proprie e altrui opzioni nel confronto con le norme violate e con i diritti delle vittime o comunque dei soggetti sui quali ricadono in qualche modo le conseguenze della propria condotta delittuosa.

Preziosissima indicazione non disgiunta dal rilievo, dato anche da noi nelle pagine precedenti, per cui è importante “accompagnare il probando ad acquisire gradualmente una consapevolezza della consistenza e ampiezza di tali ricadute, e a farsene carico, acquisendo nel contempo il senso e il significato della propria responsabilità verso i singoli e verso la società nel suo insieme”.

5. Trib. min. Milano, sent. 13 novembre 2007, in [www.tribunaleminorimilano.it/dettaglio.asp?id\\_articolo=603...](http://www.tribunaleminorimilano.it/dettaglio.asp?id_articolo=603...)